

Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari

Art. 1	Finalità
Art. 2	Entrata in vigore
Art. 3	Definizioni

CAPO I – COMPITI DIDATTICI

Art. 4	Compiti didattici istituzionali dei Professori di I e II fascia
Art. 5	Carico didattico dei Professori di I e II fascia
Art. 6	Compiti didattici istituzionali e carico didattico dei Ricercatori a tempo determinato
Art. 7	Compiti didattici istituzionali e carico didattico dei Ricercatori a tempo indeterminato
Art. 8	Obblighi istituzionali dei docenti convenzionati provenienti da altro Ateneo italiano
Art. 9	Obblighi dei Visiting Professor
Art. 10	Obblighi dei docenti a contratto
Art. 11	Obblighi dei docenti a contratto dipendenti ASL
Art. 12	Riduzione dei compiti didattici
Art. 13	Attività didattiche non convenzionali

CAPO II – COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI

Art. 14	Programmazione dell'attività didattica
Art. 15	Contratti per attività di insegnamento (art. 23 - legge 240/2010)

CAPO III – AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI

Art. 16	Autocertificazione
Art. 17	Verifica dello svolgimento degli obblighi istituzionali

Art.1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240:

- i compiti didattici ed il carico didattico dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato, dei ricercatori a tempo indeterminato, degli assistenti del ruolo ad esaurimento (Capo I)
- le modalità di copertura degli insegnamenti (Capo II)
- le modalità di autocertificazione e verifica dell'assolvimento dei compiti istituzionali (Capo III)

Art.2 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce ad ogni effetto le disposizioni regolamentari precedenti che risultino con esso incompatibili.

Art.3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- Università o Ateneo:** l'Università degli Studi dell'Aquila;
- Dipartimento:** Dipartimento istituito ai sensi dello Statuto;
- Corso di studio:** corso di laurea, corso di laurea magistrale, corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- Corsi post lauream:** corso di dottorato di ricerca, corso di specializzazione, master, TFA, corso di formazione post-laurea
- Studenti:** gli iscritti alle attività formative dei corsi di studio e dei corsi post lauream, anche in qualità di studenti in mobilità (exchange students);

- f) **Attività formative curricolari:** insegnamenti e moduli presenti nell'offerta didattica dei corsi di studio, nonché le attività formative previste nei corsi di dottorato e nei corsi di specializzazione;
- g) **Attività didattica frontale dei Corsi di Studio:** l'attività del docente relativa a lezioni, esercitazioni, laboratori relativi agli insegnamenti curricolari dei regolamenti didattici dei corsi di studio finalizzate all'acquisizione di CFU erogati nei corsi di studio;
- h) **Attività Didattica frontale post-lauream:** l'attività didattica del docente nei corsi post lauream;
- i) **Attività Didattica integrativa:** attività didattiche di affiancamento allo studente che "non" si sostanziano in affidamenti di insegnamenti o moduli curricolari, ed appartengono alle seguenti tipologie:
- didattica a supporto e integrazione di un insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato (esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, cicli di lezioni interni ai corsi attivati, prestate d'intesa con il docente titolare del corso)
 - didattica riferita ad attività extra-curricolari quali precorsi, corsi di recupero
 - programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica
 - attività di verifica dell'apprendimento (partecipazione a commissioni di esami di profitto e di laurea)
 - attività di supporto per l'elaborazione delle tesi di Laurea e di Dottorato
 - attività di servizio agli studenti (ricevimento studenti, orientamento e tutorato)
 - attività di orientamento con studenti e/o docenti delle scuole medie superiori.
- j) **Compito didattico istituzionale:** l'obbligo per i professori e i ricercatori di svolgere, come disciplinato nel presente Regolamento, i compiti didattici, nonché i compiti didattici aggiuntivi;
- k) **Compiti didattici:** le attività cui sono tenuti i professori e i ricercatori nei programmi formativi;
- l) **Compiti didattici aggiuntivi:** le attività cui sono tenuti i professori e i ricercatori, in aggiunta ai compiti didattici di cui alla precedente lettera i), relative all'orientamento e al tutorato, alla verifica dell'apprendimento, nonché ai servizi agli studenti quali il supporto per le attività di stage/tirocinio, alla partecipazione alle commissioni per il conferimento del titolo nei corsi di studio e nei corsi universitari, al ricevimento studenti;
- m) **Compiti didattici non convenzionali:** le attività cui sono tenuti i professori e i ricercatori, in aggiunta ai compiti didattici di cui alla precedente lettera i) e l), finalizzate all'acquisizione di CFU erogati nei corsi di studio, relative a:
- l'attività in laboratorio quando non prevede l'impegno del docente in una lezione frontale che lo coinvolge quale guida di studenti impegnati in attività con esplicite finalità applicative e sperimentali;
 - la didattica nella formazione a distanza quando non prevede l'impegno del docente in un'aula in interazione con gli studenti;
 - l'attività sul campo che prevede l'impegno del docente quale guida e supporto degli studenti impegnati in attività con esplicite finalità applicative e sperimentali, svolte direttamente "sul campo" (es. attività ospedaliere; visite guidate presso aziende; scavi archeologici; misurazioni topografiche all'aperto; visite ai cantieri);
- n) **Ricercatori di ruolo:** ricercatori universitari di cui al DPR. 382/80 articoli 1 e 32;
- o) **Ricercatori tipo A:** i titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della L.240/2010;
- p) **Ricercatori tipo B:** i titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della L.240/2010;
- q) **Ricercatori:** i soggetti di cui alle lettere n), o) e p);
- r) **Docenti di riferimento:** Docente che assicura la sostenibilità di un corso di studio ai sensi del D.M. n.987/2016 assumendo l'incarico didattico di almeno un'attività formativa appartenente al proprio S.S.D.
- s) **Calendario degli adempimenti** per la predisposizione dell'offerta formativa e dell'assegnazione dei compiti didattici ai docenti e della Scheda Unica Annuale (SUA-CdS).

CAPO I – COMPITI DIDATTICI

Art.4 - Compiti didattici istituzionali dei Professori di I e II fascia

1. Ogni Professore è tenuto a svolgere il proprio compito didattico istituzionale nelle attività formative curriculari dell'Ateneo, prioritariamente in quelle del S.S.D. di appartenenza, senza distinzione fra tipologia di corso di studio in cui l'insegnamento è impartito ed indipendentemente dal Dipartimento di afferenza.
2. I compiti didattici dei professori di I e II fascia comprendono:
 - attività di didattica frontale.
 - attività didattica integrativa
3. Ai professori dell'Ateneo è consentito, previo nulla osta del Senato Accademico, sentito il parere vincolante del Dipartimento, assumere compiti di didattica frontale presso altra università, per un numero massimo di 90 ore. Il nulla osta non potrà essere in nessun caso dato se:
 - nello stesso anno accademico, al docente non sarà stato affidato un carico didattico pari ai minimi di cui ai successivi articoli 5-6-7-8;
 - a seguito della verifica dell'adempimento degli obblighi didattici dell'a.a. precedente prevista dal successivo art. 17, il docente sia risultato inadempiente.

Art.5 - Carico didattico dei Professori di I e II fascia

1. Il professore che ha optato per il regime di impegno a tempo pieno destina, all'assolvimento dei compiti didattici, non meno di 350 ore per anno accademico (art.6 comma 2 legge 240/2010), delle quali 120 ore specificatamente dedicate all'attività di didattica frontale svolta, prioritariamente nei Corsi di studio anche tenendo conto della numerosità degli studenti.
2. Il professore che ha optato per il regime di impegno a tempo definito destina non meno di 250 ore per anno accademico (art.6 comma 2 legge 240/2010) allo svolgimento dei compiti didattici, delle quali 90 ore specificatamente dedicate all'attività di didattica frontale, prioritariamente riservate ai Corsi di studio anche tenendo conto della numerosità degli studenti.
3. Per oggettive peculiarità connesse all'offerta didattica (ad es. *scarsa o elevata rappresentatività del SSD, sostenibilità del corso di Studio...*), il Senato Accademico può autorizzare specifiche deroghe ai suddetti limiti, previa adeguata motivazione del Dipartimento di afferenza del professore e di tutti gli altri Dipartimenti coinvolti nell'offerta formativa relativamente al S.S.D del docente stesso.
4. Il professore è tenuto a rispettare il calendario didattico di Dipartimento ed in particolare deve:
 - svolgere i compiti didattici in non meno di 3 giorni a settimana
 - dare disponibilità per attività di ricevimento studenti per almeno un giorno a settimana per una durata non inferiore a 2 ore
 - erogare didattica frontale per non più di 4 ore al giorno per ogni singolo insegnamento dei Corsi di Studio
 - partecipare in qualità di Presidente/componente della Commissione a tutti gli appelli degli esami di profitto previsti per i corsi di cui è titolare o all'interno dei quali abbia svolto un ciclo di lezioni e procedere alla registrazione degli esami di profitto tramite procedura on line con firma digitale
 - partecipare in qualità di componente della Commissione a tutte le sedute di laurea per le quali sia stato nominato dal Direttore del Dipartimento o dal Rettore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia relatore/correlatore di uno o più candidati.

Art.6 - Compiti didattici istituzionali e carico didattico dei Ricercatori a tempo determinato

1. I compiti didattici dei ricercatori a tempo determinato dipendono dalla tipologia del contratto e dal regime del loro impegno:
 - a. **Ricercatori TD tipo A** (con contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. A della Legge 240/2010) destinano all'attività didattica, all'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico (*se a tempo pieno*) e 200 ore per anno accademico (*se a tempo definito*),
 - b. **Ricercatori TD tipo B** (con contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. B della Legge 240/2010) destinano all'attività didattica, all'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico.
2. Nell'ambito del predetto impegno didattico, i ricercatori a tempo determinato svolgono **60 ore** di attività didattica frontale per anno accademico, incrementabili fino ad un massimo di 90 ore per moduli o corsi curriculari aventi durata maggiore o nel caso in cui venga svolta attività aggiuntiva nelle Scuole di Specializzazione, compatibilmente con i vincoli imposti dall'eventuale progetto di ricerca per il quale sia stato finanziato il contratto, secondo modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione.
3. Il ricercatore a tempo determinato è tenuto a rispettare il calendario didattico di Dipartimento ed in particolare deve:
 - svolgere i compiti didattici in non meno di 3 giorni a settimana
 - dare disponibilità per attività di ricevimento studenti per almeno un giorno a settimana per una durata non inferiore a 2 ore
 - erogare didattica frontale per non più di 4 ore al giorno per ogni singolo insegnamento dei Corsi di Studio
 - partecipare in qualità di Presidente/componente della Commissione a tutti gli appelli degli esami di profitto previsti per i corsi di cui è titolare o all'interno dei quali abbia svolto un ciclo di lezioni e procedere alla registrazione degli esami di profitto tramite procedura on line con firma digitale
 - partecipare in qualità di componente della Commissione a tutte le sedute di laurea per le quali sia stato nominato dal Direttore del Dipartimento o dal Rettore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia relatore/correlatore di uno o più candidati.

Art.7 - Compiti didattici istituzionali e carico didattico dei Ricercatori a tempo indeterminato

1. I ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici fino ad un massimo di 350 ore per anno accademico in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito (art.6 comma 3 legge 240/2010).
2. I compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti del ruolo ad esaurimento attengono all'attività didattica integrativa.
3. Ai ricercatori a tempo indeterminato (nonché agli assistenti del ruolo ad esaurimento) possono essere affidati, previa acquisizione del loro esplicito consenso da parte del Dipartimento di afferenza, fermo restando il loro inquadramento e trattamento giuridico ed economico (art. 6, comma 4 - Legge 240/2010), incarichi di docenza, anche parziale, per lo svolgimento di insegnamenti nei corsi di studio e nei corsi post lauream.
4. L'impegno didattico non può superare le 60 ore per anno accademico; ai soli fini di evitare un eccessivo frazionamento della docenza dei moduli/insegnamenti, tale impegno può essere aumentato fino ad un massimo di 90 ore per anno accademico nell'ambito di un singolo incarico;
5. Ai ricercatori a tempo indeterminato cui sia affidato un insegnamento sono riconosciuti, ai sensi dell'art.6 comma 4 della legge 240/2010:

- il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui viene affidato loro un insegnamento; il titolo è conservato nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il Ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tale insegnamento
 - la retribuzione aggiuntiva, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito nel “Regolamento di Ateneo per la retribuzione dell'attività didattica aggiuntiva dei ricercatori universitari e degli assistenti ordinari”.
6. Il ricercatore è tenuto a rispettare il calendario didattico di Dipartimento ed in particolare deve:
- svolgere i compiti didattici in non meno di 3 giorni a settimana
 - dare disponibilità per attività di ricevimento studenti per almeno un giorno a settimana per una durata non inferiore a 2 ore
 - erogare didattica frontale per non più di 4 ore al giorno per ogni singolo insegnamento dei Corsi di Studio
 - partecipare in qualità di Presidente/componente della Commissione a tutti gli appelli degli esami di profitto previsti per i corsi di cui è titolare o all'interno dei quali abbia svolto un ciclo di lezioni e procedere alla registrazione degli esami di profitto tramite procedura on line con firma digitale
 - partecipare in qualità di componente della Commissione a tutte le sedute di laurea per le quali sia stato nominato dal Direttore del Dipartimento o dal Rettore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia relatore/correlatore di uno o più candidati.

Art.8 - Obblighi istituzionali dei docenti convenzionati provenienti da altro Ateneo italiano

Gli obblighi istituzionali dei docenti provenienti da altro Ateneo italiano (ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge n. 240/2010), comprendenti compiti didattici, attività di verifica dell'adempimento e di servizio agli studenti, sono disciplinati, limitatamente al numero massimo di ore di didattica frontale, da quanto previsto dalla convenzione appositamente stipulata.

Il professore è tenuto a rispettare il calendario didattico di Dipartimento ed in particolare deve:

- dare disponibilità per attività di ricevimento studenti per almeno un giorno a settimana per una durata non inferiore a 2 ore, eventualmente anche per via telematica
- erogare didattica frontale per non più di 4 ore al giorno per ogni singolo insegnamento dei Corsi di Studio
- partecipare in qualità di Presidente/componente della Commissione a tutti gli appelli degli esami di profitto previsti per i corsi di cui è titolare o all'interno dei quali abbia svolto un ciclo di lezioni
- partecipare in qualità di componente della Commissione a tutte le sedute di laurea per le quali sia stato nominato dal Direttore del Dipartimento o dal Rettore, in qualità di relatore/correlatore di uno o più candidati

Art.9 - Obblighi dei Visiting Professor

Gli obblighi dei Visiting Professor sono definiti da apposito Regolamento di Ateneo.

Art.10 - Obblighi dei docenti a contratto

Gli obblighi dei Docenti a contratto sono definiti da apposito Regolamento di Ateneo.

Art.11 - Obblighi dei docenti a contratto dipendenti ASL

Gli obblighi dei Docenti a contratto dipendenti ASL sono definiti da apposito Protocollo di Intesa con la Regione Abruzzo.

Art.12 - Riduzione dei compiti didattici

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 7 della Legge 240/10 , il Senato Accademico può autorizzare una riduzione dei compiti didattici a favore dei professori che assumano l'incarico di *Rettore, Prorettore vicario, Direttore di Dipartimento* che ne facciano formale richiesta. Per il Rettore vi può essere l'esenzione massima del 100%, per gli altri incarichi l'esenzione può raggiungere il massimo del 50%.

Il Senato Accademico può autorizzare una riduzione dei compiti didattici a favore dei professori o dei ricercatori, che ne facciano motivata richiesta, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art.13 - Attività didattiche non convenzionali

L'impegno in riferimento alle attività didattiche non convenzionali è stabilito dal Senato accademico in termini di ore equivalenti di didattica frontale ed è assegnato ai docenti in fase di attribuzione dei compiti didattici.

CAPO II – COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI

Art.14 - Programmazione dell'attività didattica

1. I Dipartimenti programmano e organizzano le attività didattiche dell'UAQ. (*Statuto -Art.27 comma 3*)
2. I Dipartimenti di riferimento dei singoli Corsi di studio, in sede di programmazione delle attività didattiche di ciascun anno accademico, considerate le esigenze didattiche dell'Ateneo, su richiesta del competente Consiglio di Area Didattica - sentiti i Dipartimenti a cui afferiscono i docenti dei SSD previsti nell'offerta formativa del corso di studi e acquisito il consenso dei docenti stessi - definiscono le coperture degli insegnamenti, secondo il seguente ordine di priorità:
 - **Professori di I e II fascia** (tempo pieno e definito) e **Ricercatori a tempo determinato (tipo A e B)** appartenenti allo stesso S.S.D. dell'insegnamento, fino a esaurimento del monte ore previsto dal compito didattico istituzionale;
 - **Professori di I e II fascia** (tempo pieno e definito) e **Ricercatori a tempo determinato (tipo A e B)** appartenenti allo stesso S.S.D. dell'insegnamento, che non abbiano esaurito il monte ore previsto dal compito didattico istituzionale;
 - **Ricercatori a tempo indeterminato e Assistenti del ruolo ad esaurimento**, appartenenti allo stesso S.S.D. dell'insegnamento, fino al raggiungimento del monte ore didattico per essi stabilito nel presente Regolamento.
3. Qualora l'intera copertura delle Attività formative curriculari dell'Ateneo non sia stata soddisfatta tramite le modalità previste nei punti precedenti del presente articolo, è possibile assegnare **a titolo gratuito**, incarichi didattici aggiuntivi a professori di I e II fascia, a ricercatori a tempo determinato e a ricercatori a tempo indeterminato, afferenti allo stesso S.S.D., previo loro consenso.
4. Qualora non siano disponibili docenti dello stesso S.S.D. dell'insegnamento, il Dipartimento, previa motivata relazione, può proporre al SA la copertura con docente di altro S.S.D., dopo averne acquisito la disponibilità, e verificata la comprovata competenza negli argomenti oggetto dell'insegnamento.
5. Qualora non sia possibile la copertura degli insegnamenti mediante le procedure sopraelencate, si potrà ricorrere a contratti di natura privata (art.23 comma 2 Legge 240/2010), a Professori e ricercatori di altro Ateneo italiano afferenti allo stesso S.S.D. compresi quelli in convenzione ex art. 6, comma 11, Legge n. 240/2010, a Visiting Professor, esperti di alta qualificazione (**art.23 comma 1 Legge 240/2010**), docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (**art.23 comma 3 Legge 240/2010**).
6. Per specifiche esigenze didattiche e/o organizzative, è consentita la copertura di un insegnamento (monodisciplinare o modulo di un corso integrato) da parte di due o più docenti, interni e/o esterni, che devono erogare l'insegnamento in maniera didatticamente coerente e svolgere collegialmente le

prove di esame. In ogni caso dovrà essere indicato il Docente Responsabile dell'attività formativa, che ha il compito di coordinare l'attività didattica dei Docenti a copertura dell'insegnamento, nonché di gestire il verbale d'esame on line in qualità di Presidente della Commissione.

Art.15 - Contratti per attività di insegnamento (art. 23 - Legge 240/2010)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 14, i Dipartimenti possono proporre la stipula dei contratti di insegnamento di diritto privato previsti **dall'art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010** aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività didattiche frontali. Il contratto è rinnovabile fino a un massimo di cinque anni.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può autorizzare il ricorso alle altre tipologie di contratti di cui all'art. 23 della Legge n. 240/2010, mediante:
 - a. conferimento diretto di incarichi ad esperti di alta qualificazione, a titolo gratuito ovvero oneroso, per far fronte ad oggettive e specifiche esigenze didattiche che richiedano il ricorso a tali figure professionali (**art.23 comma 1 Legge 240/2010**)
 - b. affidamento diretto di incarichi a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, per far fronte a oggettive e specifiche esigenze di internazionalizzazione (**art.23 comma 3 Legge 240/2010**)
3. Compatibilmente con i limiti del budget annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun anno accademico, l'attività didattica erogata tramite il ricorso ai contratti di cui all'art. 23 della Legge n. 240/2010 non può superare il 30% dell'attività didattica complessiva-
4. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati secondo le modalità definite nell'apposito Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto.

CAPO III – AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI

Art.16 - Autocertificazione

1. Ai sensi dell'art.6 comma 7 della legge 270/2010 I professori di I e II fascia, i ricercatori, gli altri soggetti di cui all'art. 6, comma 4, della L. n. 240/2010 i visiting professor nonché coloro che hanno stipulato un contratto ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010 sono tenuti ad autocertificare per ogni anno accademico l'adempimento dei compiti didattici previsti dal presente Regolamento.
2. A tal fine, per ciascun anno accademico, il Docente ha l'obbligo di compilare in formato elettronico:
 - **Registro delle Lezioni** che consente di registrare, per ciascun specifico incarico didattico, il dettaglio delle attività svolte (data, ore, argomento lezione, laboratorio, esercitazioni, ecc...). Al termine della attività, completato il registro per ogni singolo incarico didattico affidato, il docente deve stamparne una copia, firmarla e consegnarla alla Segreteria Didattica del proprio Dipartimento secondo le modalità di seguito esplicitate;
 - **Dichiarazione del consuntivo delle attività svolte dal docente** non previste dal registro delle lezioni, *anche* nella forma del diario previsto dalla piattaforma ESSE3, da completarsi entro un mese dalla fine dell'anno accademico.

Art.17 - Verifica dello svolgimento degli obblighi istituzionali

1. La dichiarazione del consuntivo delle attività svolte deve essere consegnata entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno accademico il Direttore del Dipartimento controlla l'autocertificazione e, nel caso di riscontro positivo, procede alla sua validazione.

3. Qualora, in sede di verifica dell'autocertificazione, emergano incongruenze, irregolarità o difformità rispetto ai compiti assegnati, il Direttore del Dipartimento invita per iscritto il Docente a darne giustificazione e a procedere alla correzione di eventuali errori materiali.
4. Qualora, in sede di controllo dell'autocertificazione, si riscontri l'inadempimento degli obblighi istituzionali ovvero emergano gravi e reiterate incongruenze, irregolarità o difformità nella compilazione del registro informatico, il Direttore del Dipartimento redige una relazione da presentare al Rettore.
5. Il Direttore del Dipartimento (o suoi delegati) e il Rettore (o un suo delegato) possono effettuare verifiche periodiche.

Art 1. Le modifiche al Regolamento di cui all'art. 1 del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo ufficiale di Ateneo.